



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OO. II. E PERSONALE

n. 129 del 29/09/2020

Reg. Gen. N. 1005 del 29/09/2020

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DI CATEGORIA "C", POSIZIONE ECONOMICA "C1" - PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - UTILIZZO GRADUATORIA COMUNE DI LUSTRA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevede che gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel regolamento;
- l'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
- in base al parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;
- in tale direzione deve intendersi orientato il Dipartimento della Funzione Pubblica, come si evince dalla risposta a quesito formulato in *subiecta* materia da una Amministrazione comunale in data 13 marzo 2004; l'art.14 del D.L. n. 95/12, pur non trovando applicazione direttamente per gli EE.LL., sottolinea il favore del legislatore rispetto all'utilizzo di graduatorie concorsuali già formate da altri Enti, al fine di conseguire economie gestionali e di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio;
- la sentenza del TAR Lazio 3 agosto 2012, n. 7221 afferma che lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico "...deve necessariamente consistere nella utilizzazione della graduatoria ancora valida. Solo tale opzione infatti soddisfa gli interessi pubblici ed il legislatore ha reiteratamente scelto di prorogare la validità delle graduatorie concorsuali a mezzo di continui interventi normativi al fine evidente di consentirne la utilizzazione, evitando in tal modo inutile dispersione di tempo e denaro e favorendo la immediata provvista di personale già utilmente selezionato.";
- la sentenza del T.A.R. Veneto 19 maggio 2011, n. 864 riconosce la possibilità di utilizzare la graduatoria concorsuale di un altro Ente anche in mancanza del "previo accordo" di cui all'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003 e 9 della Legge n. 3/2003, che prevedono e consentono "l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di altre amministrazioni pubbliche previo accordo o nulla osta da

- ottenersi prima dell'utilizzo della graduatoria e purché la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti inerenti l'analoga categoria”;
- la deliberazione della Corte dei Conti Umbria n. 124/13 interpreta “il previo accordo” di cui al sopra citato articolo come non ancorato a data anteriore alla approvazione o all'indizione della procedura concorsuale; anzi, al contrario, al fine del contenimento della spesa, nulla vieta che la sottoscrizione possa avvenire tra amministrazioni di cui una abbia già chiuso la procedura concorsuale, così da ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti;
 - l'art. 59 bis del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Agropoli - *“Accesso esterno mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti per la copertura di posti a tempo indeterminato”* - al comma 3 prevede che *“L'utilizzo delle graduatorie è disciplinato da un previo accordo da stipularsi con gli enti individuati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: a) enti del comparto Regioni-Autonomie locali con i quali il Comune di Agropoli condivide la gestione di servizi mediante il ricorso alle forme associative di cui all'art. 32 del D.lgs. 267/2000 (Unioni dei Comuni e altri Enti aderenti); b) enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sede nella provincia di Salerno; c) enti di comparti diversi aventi sede (anche operativa) nella provincia di Salerno; d) enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sede nelle altre province della regione Campania con priorità degli enti più vicini al Comune di Agropoli; e) graduatorie di enti di comparti diversi aventi sede (anche operativa) nella regione Campania con priorità degli enti più vicini al Comune di Agropoli f) graduatorie di enti del comparto Regioni-Autonomie locali aventi sedi nelle province di regioni limitrofe con priorità degli enti più vicini al Comune di Agropoli; g) graduatorie di altri enti presenti nel territorio nazionale anche di comparti diversi. A parità di priorità si sceglie la graduatoria più recente, avuto riguardo alla data di approvazione della stessa”*;

DATO ATTO che la Giunta comunale:

- con deliberazione n. 28 del 07/02/2020 ha approvato il Piano Azioni Positive per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- con deliberazione n. 201 del 14/09/2020 ha riapprovato il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2020/2022 e il piano occupazionale 2020, per renderlo conforme alle indicazioni fornite dall'amministrazione e coerente con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;
- con lo stesso atto l'Ente ha provveduto, tra l'altro, a determinare la consistenza dei dipendenti in servizio, alla modifica della struttura organizzativa e, conseguentemente, alla rimodulazione della dotazione organica;
- con lo stesso atto, infine, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, ha attestato che non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 02/09/2020 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019;

VISTO che:

- è stato rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018, ed è stata trasmessa nei termini prescritti la relativa certificazione telematica;
- sono stati rispettati gli obblighi di certificazione dei crediti: articolo 9, comma 3-bis, d.l. 185/2008, convertito in legge 2/2009;
- la spesa di personale per l'anno 2020 rientra nei limiti di spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge

- n. 296/2006 e s.m.ei., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
- il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti di cui al Decreto 17 marzo 2020 resterà compreso anche negli anni successivi nel tetto del 27%, quindi della soglia massima prevista per gli enti cd. virtuosi;
 - è stato effettuato l'adempimento relativo alla trasmissione dei dati relativi al bilancio di previsione 2019/2021 e del rendiconto 2019 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
 - è stato effettuato l'adempimento relativo alla comunicazione del fabbisogno del personale per gli anni 2020/2022 alla banca dati SICO;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015, in forza della quale si è dichiarata l'illegittimità dell'art. 41, comma 2, del d.l. 66/2014 che imponeva, ai fini delle assunzioni, il rispetto dei tempi medi di pagamento;

EVIDENZIATO CHE con la suddetta deliberazione di programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2020-2022 e il piano occupazionale 2020 è stata prevista l'assunzione di n. 4 unità di personale per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali) per Istruttore Amministrativo, cat. "C", posizione economica "C1", anche attraverso l'utilizzo di graduatorie di altri Enti;

ATTESO CHE, al suddetto fine, con nota prot. n. 23433 del 15/09/2020, facendo seguito a quanto già richiesto con note prot. n. 9904 del 22/04/2018 e n. 46241 del 30/12/2019, e alla deliberazione di G.C. n. 30 del 26/04/2018, con la quale il Comune di Lustra autorizzava questo Comune all'utilizzo della propria graduatoria di concorso pubblico per la figura professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1, il Comune di Agropoli richiedeva al Sindaco del Comune di Lustra, facente parte dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, di conoscere la consistenza della predetta graduatoria e se la stessa fosse stata successivamente attinta dal Comune di Lustra o da altri Enti, al fine di procedere all'assunzione di n. 4 unità di personale per la copertura di altrettanti posti di categoria C;

VERIFICATO che il Comune di Lustra, con nota prot. n. 3296 del 17/09/2020, acquisita al protocollo n. 23734 del 17/09/2020, ha comunicato il nulla-osta allo scorrimento della propria graduatoria, evidenziando che, successivamente allo scorrimento da parte del Comune di Agropoli nell'anno 2019, né il Comune di Lustra né altri Enti hanno attinto dalla graduatoria medesima;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56 (*Concretezza delle Pubbliche Amministrazioni*), nel triennio 2019-2021 l'attivazione della mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non è più una condizione obbligatoria prima di dare corso a nuove assunzioni ed in ogni caso la lettera del citato articolo 30 fa esplicito riferimento all'attivazione di nuove procedure concorsuali e non ad assunzioni mediante scorrimento di graduatorie;
- l'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, prima di avviare le procedure di assunzione di personale devono comunicare alla struttura regionale di competenza e al Dipartimento della Funzione Pubblica, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste;

- con nota prot. n. 19673 del 05/08/2020, a firma dello scrivente, si è provveduto all'espletamento del predetto adempimento, chiedendo, in particolare, al Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione, al Consorzio per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Bacino SA/1 in liquidazione e al Consorzio Comuni Bacino Salerno/2 in liquidazione la trasmissione nei termini di legge della documentazione attestante il possesso dei requisiti di accesso alla pubblica amministrazione da parte dei soggetti interessati, al fine di consentire il prosieguo dell'eventuale procedura di reclutamento, diversamente si considerava conclusa con esito negativo tale procedura;

VISTE:

- la nota PEC del 19/08/2020, con la quale il Consorzio di Bacino SA/1 comunicava che nell'organico dell'Ente non risultano figure compatibili con quelle richieste dal Comune di Agropoli;
- la nota prot. n. PG/2020/0408785 del 08/09/2020 della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania, con cui si invitava questo Comune, al fine di assicurare ogni iniziativa utile ad un tempestivo ricollocamento dei lavoratori in disponibilità, a prendere contatti con il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta in liquidazione e con il Consorzio di Comuni Bacino Salerno/2, al fine di verificare la possibilità di ricollocazione del personale eccedente disponibile alla mobilità esterna prevista dagli artt. 33,34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001;
- le note prot. n. 7608 del 09/09/2020 e prot. n. 1051 del 08/09/2020, rispettivamente del Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta in liquidazione e del Consorzio di Comuni Bacino Salerno/2 in liquidazione, con le quali si trasmettevano a questo Ente gli elenchi dei lavoratori ritenuti appartenenti al profilo ed alla categoria richiesta, senza provvedere, come richiesto con nota prot. n. 19673 del 05/08/2020, a fornire alcuna documentazione e/o attestazione circa il possesso dei requisiti di accesso alla pubblica amministrazione da parte dei soggetti interessati, al fine di consentire il prosieguo dell'eventuale procedura di reclutamento;

DATO ATTO CHE già con nota prot. n. 38813 del 31/10/2019, indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di valutare la legittimità di una eventuale procedura di reclutamento avuto riguardo all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, si chiedeva di conoscere la natura giuridica dei Consorzi sopraindicati ovvero se gli stessi possano essere considerati appartenenti alla Pubblica Amministrazione e quindi, per quanto attiene ai dipendenti, soggetti alla normativa relativa alla costituzione-modificazione-estinzione del rapporto di lavoro disciplinata dal D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche alla luce del recente parere della sezione della Corte dei Conti per la Campania n. 56 del 19.04.2017, che richiama integralmente la Sezione delle Autonomie 9/2015, che parrebbe evidenziare l'inapplicabilità al personale dei consorzi, anche ad intero capitale pubblico, delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001 in materia di mobilità del personale;

PRESO ATTO CHE col suddetto parere la Sezione delle Autonomie rilevava: *“che la soluzione al problema “esuberato personale delle società partecipate” non potesse essere trovata nel riassorbimento del personale in esuberato nei ruoli dell'Ente partecipante. La Corte costituzionale - ricordava la Sezione delle Autonomie - ha*

più volte censurato le leggi regionali che consentono “i meccanismi di reinternalizzazione attraverso il passaggio automatico dall'impiego privato (società partecipata) a quello pubblico (Ente territoriale)”, perché in tal modo si aggira l'art. 97 della Costituzione e, in particolare, la regola che condiziona l'acquisizione dello “status di dipendente pubblico” al previo esperimento di un pubblico concorso”;

CONSIDERATO che, alla data odierna, nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta all'Ente in ordine alla richiesta n. 19673/2020, sopra citata e, pertanto, non risulta alcuna documentazione e/o attestazione circa il possesso dei requisiti di accesso alla pubblica amministrazione da parte dei soggetti interessati, al fine di consentire il prosieguo dell'eventuale procedura di reclutamento;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 208 del 22/09/2020, con la quale si stabiliva, tra l'altro:

- di procedere all'assunzione di n. 4 unità di personale per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali) di Istruttore Amministrativo, cat. C, posizione economica C1, così come previsto con la deliberazione di G.C. n. 201 del 14/09/2020 (con la quale veniva approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2020-2022 e il piano occupazionale 2020);
- di utilizzare la graduatoria del Comune di Lustra per le suddette assunzioni;
- di demandare al responsabile del servizio competente di porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari all'assunzione tramite utilizzo della suddetta graduatoria del Comune di Lustra;
- di dare atto dell'esito negativo della mobilità d'ufficio di cui all'art. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001;
- di comunicare al Comune di Lustra l'avvenuta assunzione delle suddette unità mediante utilizzo della graduatoria richiamata;

DATO ATTO che risultano vacanti n. 4 posti per istruttore amministrativo, cat. C, presso le seguenti Aree, giusta deliberazione di G.C. n. 201/2020 sopra richiamata, e che gli uffici di competenza delle medesime necessitano dell'apporto lavorativo conseguente alle assunzioni in parola:

- Area 3 - Economico-Finanziaria, Entrate Tributarie/Extratributarie, Informatica;
- Area 5 - Servizi Demografici e Statistici;
- Area 6 - Commercio, Attività Produttive e Contenzioso;
- Area 9 - Vigilanza e Polizia Locale;

RAVVISATA, pertanto:

l'opportunità e la convenienza di utilizzare la graduatoria di che trattasi da parte dell'Amministrazione comunale di Agropoli per l'assunzione di n. 4 unità per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali) per Istruttore Amministrativo, cat. C, posizione economica C1, procedendo alla stipula del contratto di lavoro, con decorrenza 01/11/2020, per la copertura dei posti vacanti previsti nella dotazione organica;

DATO ATTO CHE non sono attive graduatorie interne di precedenti concorsi inerenti i profili professionali di che trattasi e che il Comune di Lustra, ai sensi dell'art. 59 bis del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Agropoli, fa parte

di una forma associativa ex art. 32 del TUEL (Unione dei Comuni), alla quale aderisce anche il Comune di Agropoli;

- il comma 147 dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto che le amministrazioni possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni dal 2012 al 2017, tra le quali rientra quella del Comune di Lustra, solo fino al 30 settembre 2020;

RITENUTO PERTANTO:

- di procedere all'assunzione di n. 4 unità per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali) per Istruttore Amministrativo, cat. C, posizione economica C1, mediante scorrimento della graduatoria in corso di validità del Comune di Lustra;
- di prendere atto dell'esito negativo della procedura di mobilità d'ufficio di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001;
- di dare atto che l'assunzione ha decorrenza 01/11/2020 ed è in ogni caso sospensivamente condizionata alla previa approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 ed ai relativi adempimenti di trasmissione telematica (BDAP); ciò anche in ragione della deliberazione n. 28/2020/PAR del 18/03/2020, con la quale la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania - ha affermato la necessità della preventiva approvazione del bilancio di previsione per poter procedere ad assunzioni di personale, ivi comprese quelle realizzabili mediante scorrimento di una graduatoria vigente, sia pure incluse nel piano del fabbisogno triennale e precedute dalle preliminari procedure di mobilità;

DATO ATTO che con nota prot. n. 24102 del 22/09/2020 veniva richiesta ai candidati utilmente collocati in graduatoria la disponibilità all'assunzione a un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale, pari a 12 ore settimanali, da espletarsi in via ordinaria su cinque giorni, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego;

VERIFICATO che la dichiarazione di disponibilità all'assunzione di uno dei candidati potenzialmente utili allo scorrimento della graduatoria, prot. n. 24609 del 28/09/2020, risulta carente ai fini dell'assunzione in parola, in quanto priva di ogni riferimento all'assenza di altri rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione oraria superiore al 50% dell'orario a tempo pieno e/o all'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, come richiesto;

VISTA la nota PEC, prot. n. 24797 in data odierna, dalla quale si rileva che il predetto candidato è dipendente del Comune di Vallo della Lucania con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario parziale di 21 (ventuno) ore settimanali, quindi con prestazione oraria superiore al 50% di quella a tempo pieno, e che in ogni caso non sussiste la necessaria autorizzazione da parte del medesimo Comune, in qualità di amministrazione di appartenenza, allo svolgimento della prestazione lavorativa presso il Comune di Agropoli in via ordinaria su cinque giorni settimanali;

LETTI:

- l'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, a norma del quale i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti;

- l'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che detta la disciplina delle incompatibilità e il divieto di cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici;
- il parere ARAN n. 358-2011, in tema di incompatibilità per un dipendente *part-time* in caso di un secondo rapporto di lavoro con un'altra pubblica amministrazione, con il quale la predetta Agenzia ha chiarito che in caso di rapporto di lavoro part-time superiore al 50% si applica il regime delle incompatibilità previsto dall'art. 53 del Dlgs 165/2001, che vieta il cumulo degli impieghi, e, in caso di part-time inferiore al 50%, un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché autorizzato dall'amministrazione di appartenenza;
- l'articolo 53, comma 7, del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21.05.2018, il quale prevede che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi (*omissis*);

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 208 del 22/09/2020, di procedere al reperimento di personale per la copertura dei posti vacanti mediante scorrimento della graduatoria del Comune di Lustra, il cui termine di scadenza è normativamente fissato nella data del 30/09/2020;

RITENUTO pertanto di procedere, per quanto sopra motivato, all'assunzione del candidato che segue nella graduatoria a quello di cui alla nota prot. n. 24609 del 28/09/2020, che ha prodotto idonea documentazione ai fini dell'assunzione di che trattasi;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per l'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

VISTI:

- il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'esito negativo della procedura di mobilità d'ufficio di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001;
2. **DI PROVVEDERE**, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 22/09/2020, alla copertura di n. 4 posti di Istruttore Amministrativo, cat. C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e parziale, tramite scorrimento della graduatoria del concorso pubblico richiamato in narrativa, per la copertura dei posti vacanti previsti in dotazione organica;
3. **DI DARE ATTO** che lo scorrimento tiene conto dei rilievi chiariti in narrativa in ordine al candidato, di cui alla nota prot. 24609 del 28/09/2020, il quale, seppure collocatosi utilmente in graduatoria, non risulta assumibile in quanto

mancante dei requisiti sopra specificati (vigente rapporto di lavoro con altro ente locale con percentuale orario part time superiore al 50% del tempo pieno e in ogni caso assenza di autorizzazione dell'ente di appartenenza a svolgere prestazione lavorativa presso altro ente locale);

4. **DI ASSUMERE** a tal fine, in prova, a tempo parziale (12 ore settimanali) ed indeterminato, i concorrenti idonei, collocatisi utilmente ai fini dello scorrimento della graduatoria di che trattasi, salvo quanto appena sopra specificato;
5. **DI DARE ATTO**, altresì, che l'assunzione ha decorrenza 01/11/2020 ed è in ogni caso sospensivamente condizionata alla preventiva approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 ed ai relativi adempimenti di trasmissione telematica (BDAP);
6. **DI STABILIRE** che in caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della suddetta graduatoria con gli idonei e vincitori, secondo l'ordine della predetta graduatoria generale di merito;
7. **DI APPROVARE** lo schema di contratto di lavoro agli atti dell'Ufficio Personale, disciplinante il rapporto con i dipendenti che si assumono per effetto del presente atto;
8. **DI DARE ATTO** che:
 - la costituzione del rapporto di lavoro avrà luogo e decorrenza, ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali 21/05/2018, a seguito di stipulazione del contratto individuale di lavoro a firma del Responsabile del Personale;
 - l'espletamento del servizio dei dipendenti assunti per effetto del presente atto dovrà svolgersi, salva successiva determinazione da parte dell'organo competente, presso le seguenti Aree funzionali della struttura organizzativa del Comune di Agropoli:
 - Area 3 - Economico-Finanziaria, Entrate Tributarie/Extratributarie, Informatica;
 - Area 5 - Servizi Demografici e Statistici;
 - Area 6 - Commercio, Attività Produttive e Contenzioso;
 - Area 9 - Vigilanza e Polizia Locale;

8. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento, così come disposto dall'art. 23 e segg. del D.Lgs. n. 33/2013 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott. Francesco Minardi)

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____, Cap. PEG _____, n. _____.

Agropoli, lì


Il Ragioniere

